

REGOLAMENTO (CEE) N. 3889/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1990

che modifica e proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3156/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79, dell'11 dicembre 1979⁽³⁾, prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3888/90⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3044/79⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3928/87⁽⁶⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3982/87, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Egitto;

considerando che, con regolamenti (CEE) n. 4121/88⁽⁸⁾ e (CEE) n. 4033/89⁽⁹⁾, la Commissione ha sottoposto ad un

regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia;

considerando che è opportuno precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3044/79 si applicano ai pantaloni (categoria 6) originari di Malta;

considerando che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1990;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 è prorogato sino al 31 dicembre 1991.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3044/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 151 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 72.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Malta *